



LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

**STATUTO DEL CONSORZIO ESTERNO
LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D'ABRUZZO**

(DENOMINAZIONE e SEDE)

ART. 1

E' costituito in Lanciano un Consorzio esterno avente quale denominazione LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D'ABRUZZO. La sede è in Lanciano, essa non potrà essere trasferita dalla predetta città se non con il parere favorevole di tutti i Soci.

(DURATA e OGGETTO CONSORTILE)

ART. 2

La durata è di anni 99 salvo proroga. L'Ente organizza periodicamente fiere a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché servizi fieristici nell'ambito della distribuzione e della promozione nell'informazione, quali ad esempio camere arbitrali, raccolta di dati di carattere economico e culturale, studi di marketing, convegni, congressi.

L'attività dell'Ente è diretta alla prestazione nei confronti delle imprese, di utenti pubblici e privati dei seguenti ulteriori servizi:

- gestione aziendale;
- marketing e penetrazione commerciale;
- import-export;
- economico-finanziari;
- consulenza tecnico-economica e promozionale;
- formazione professionale rivolta ad imprenditori professionisti, lavoratori dipendenti in servizio, lavoratori cassintegrati e giovani in cerca di prima occupazione;
- promozione e gestione di qualsiasi altra attività con il fine di realizzare il coordinamento e la promozione delle attività agricole e di quelle industriali, commerciali ed artigianali;
- promozione di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive.

Il Consorzio potrà, quindi, compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la concretizzazione degli scopi descritti, ivi compreso l'associazione con soggetti pubblici e privati.

Possono far parte del Consorzio quali membri enti pubblici, associazioni di carattere economico, sindacati di lavoratori e di imprenditori, cooperative, imprese, istituti di credito ed istituti di ricerca.

(CONSORZIATI e QUOTA DI AMMISSIONE)

ART. 3

Sono Soci fondatori del Consorzio:

- il Comune di Lanciano;
- la Regione Abruzzo;
- la Provincia di Chieti;
- la Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Chieti.

Possono entrare a far parte del Consorzio, quali consorziati, enti pubblici, associazioni di carattere economico, sindacati di lavoratori e di imprenditori, cooperative e loro consorzi o associazioni, imprese individuali e società, banche ed intermediari autorizzati, istituti di ricerca.

La quota di ammissione è, per ogni nuovo Consorziato, di € 50.000,00 (Euro cinquantamila) e può essere modificata dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, in considerazione dell'andamento delle attività consortili.

La quota di ammissione può essere suddivisa tra più soggetti, i quali nominano un loro rappresentante comune in seno all'Assemblea, purché i Consorziati di parte pubblica rappresentino la maggioranza.

(CONTRIBUTO ANNUALE)

ART. 4

I Consorziati si impegnano a corrispondere una quota annuale per il funzionamento d'esercizio, fissata dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo, che non sia superiore all'80 % della quota di ammissione, compatibilmente con le regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per il contenimento della spesa.

(RECESSO ed ESCLUSIONE)

ART. 5

Il recesso volontario di un Consorziato è vincolato dall'adesione di un nuovo Socio, previo consenso dell'Assemblea, la quota di adesione del Consorziato recesso viene così trasferita al nuovo Socio.

Il Consorziato che sia stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale o abbia compiuto grave inosservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può essere escluso dal Consorzio con deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Nel quorum dei Soci non si computa il Socio da escludere.

In caso di esclusione non sarà restituito alcunché al Consorziato, mentre la quota di partecipazione andrà ad accrescere quella degli altri. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi e mortis causa di imprese detentrici di quota, questa non si trasferisce senza il consenso dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di mancato consenso si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

(RESPONSABILITA')

ART. 6

La responsabilità verso terzi è regolata dall'art.2615 C.C.

(PATRIMONIO)

ART. 7

Il Patrimonio è costituito dal fondo consortile, dalle eventuali riserve, dalle donazioni, dai lasciti e dai contributi a fondo perduto, nonché dai maggiori contributi di cui al precedente art.3.

(ORGANI)

ART. 8

Gli organi dell'Ente sono:

- L'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- IL PRESIDENTE;
- L'ORGANO DI CONTROLLO.

(ASSEMBLEA COMPOSIZIONE)

ART. 9

L'Assemblea dell'Ente è formata da tutti i soggetti consorziati. Gli Enti e Associazioni partecipano all'Assemblea tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati.

I Rappresentanti degli Enti facenti parte dell'Assemblea durano in carica fino a revoca da parte dei rispettivi rappresentanti.

(ASSEMBLEA POTERI)

ART. 10

L'Assemblea ha i più ampi ed illimitati poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente. Spetta all'Assemblea deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul compenso ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e Organo di Controllo, nonché sulla nomina del Presidente dell'Organo di Controllo.

(ASSEMBLEA CONVOCAZIONE e VALIDITA')

ART. 11

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta scritta motivata al Presidente da parte dell'Organo di Controllo.

La convocazione deve essere effettuata, mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può, a giudizio del Presidente, essere ridotto a due giorni.

Gli inviti di convocazione devono prevedere la prima e la seconda convocazione.

Per la validità delle sedute dovranno essere presenti in prima convocazione la metà più uno dei membri dell'Assemblea ed in seconda convocazione un quarto dei Soci.

La seconda convocazione dovrà avere luogo non prima di 24 ore dalla precedente. Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si prendono a maggioranza di voti. Chi presiede accerta la validità della seduta dell'Assemblea e la idoneità delle procure dei rappresentanti le cui deliberazioni devono essere fatte risultare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Del verbale si dà lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione dell'Assemblea. Per la variazione dello Statuto, sia in prima convocazione, sia in seconda occorrono i 2/3 dei membri. Per l'ingresso di nuovi membri vigono le maggioranze ordinarie non costituendo variazione di Statuto.

(CDA COMPOSIZIONE)

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto, salvo diversa disposizione di legge, da cinque membri, così nominati:

- un membro dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo, a mente dell'art. 7 della L.R. 10.9.1993 n. 58 e successive modificazioni, essendo il Consorzio "Ente riconosciuto" ai sensi della stessa normativa regionale;
- un membro dal Comune di Lanciano;
- un membro dall'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- un membro dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- un membro dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Chieti.

Qualora entrino a far parte del Consorzio nuovi soci, oltre ai soci fondatori, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da massimo sette membri, cinque dei quali nominati come al comma precedente e due nominati dai nuovi Consorziati.

Non possono essere nominate quali membri del Consiglio di Amministrazione, e se nominate decadono, persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione persone che, anche a mezzo di società nelle quali abbiano – direttamente o per interposta persona – posizione di controllo o comunque dominante, intrattengono rapporti di affari o di fornitura di beni o servizi con il Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi.

(CDA POTERI)

ART. 13

Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente secondo le direttive dell'Assemblea. Esso determina gli indirizzi dell'attività dell'Ente, provvede alla eventuale nomina, alla valutazione dell'operato ed alla revoca del Direttore Generale, nonché al controllo di gestione dello stesso.

Svolge tutte le funzioni che non sono espressamente demandate per Statuto agli altri organi statutari ovvero al Direttore Generale.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare Commissioni tecniche e merceologiche ed incaricare una o più persone per l'espletamento di specifici compiti necessari all'attività dell'Ente, può altresì nominare un comitato scientifico, composto da persone di provata competenza, con funzioni di consulenza sull'indirizzo generale dell'Ente. Nelle accennate eventualità potrà deliberare anche sui relativi compensi. Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

(CDA CONVOCAZIONE e VALIDITA')

ART. 14

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso spedito tre giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi urgenti è ammessa la convocazione inoltrata due giorni prima della seduta. Il Presidente è comunque obbligato a convocare il Consiglio d'Amministrazione quando tre membri ne facciano richiesta in forma scritta con indicazione della materia da trattare.

Gli inviti di convocazione devono prevedere la prima e la seconda convocazione.

Per la validità delle sedute dovranno essere presenti in prima convocazione la metà dei membri del Consiglio d'Amministrazione ed in seconda convocazione un terzo dei membri.

La seconda convocazione dovrà avere luogo non prima di 24 ore dalla precedente. Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si prendono a maggioranza di voti. L'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da persona designata dal Presidente di volta in volta.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono constare di verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario verbalizzante.

Il verbale è approvato, previa sua lettura, in avvio della successiva seduta del Consiglio.

(PRESIDENTE)

ART. 15

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, su indicazione del Comune di Lanciano. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio verso terzi nonché la rappresentanza processuale attiva e passiva, convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e sovrintende alla esecuzione delle delibere degli Organi Collegiali ed alla continuità e la regolarità della gestione. Accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

Egli può assumere in casi di necessità ed urgenza decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione con l'obbligo di ratifica alla prima seduta utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce ad ogni effetto, con gli stessi poteri, il Vice Presidente nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente dura in carica 3 esercizi.

(PRESIDENTE VOTO e PAGAMENTI)

ART. 16

In caso di parità di voti, negli organi amministrativi sulle deliberazioni, prevale quello espresso dal Presidente. I pagamenti sono disposti con ordinativi firmati dal Presidente, salvo procura.

(DIRETTORE GENERALE)

ART. 17

Al Direttore Generale, ove nominato, compete la gestione e l'organizzazione delle attività dell'Ente stesso, secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio d'Amministrazione.

Egli risponde della esatta osservanza ed esecuzione di tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali dell'Ente, alle cui sedute può essere invitato ad assistere a titolo consultivo.

Egli ha una funzione generale di consulenza nei confronti degli Organi statutari, propone annualmente, secondo la normativa vigente, un programma generale delle attività dell'Ente in conformità degli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione e degli scopi statutari del Consorzio.

Cura i rapporti con le eventuali Commissioni Tecniche di cui al precedente art.13.

Predisporre gli schemi di regolamenti interni da sottoporre all'organo assuntivo per l'approvazione.

(ORGANO DI CONTROLLO)

ART. 18

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e nominati dall'Assemblea.

Delle riunioni e degli accertamenti il Collegio dovrà redigere processo verbale da trascriversi in apposito registro tenuto ai sensi di legge.

Il Collegio dura in carica 3 esercizi finanziari e può essere riconfermato.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili comporta la decadenza dall'ufficio di Organo di Controllo.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Può in qualsiasi momento procedere, con l'obbligo di conservare il segreto, sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Al Collegio è attribuita la revisione legale del bilancio d'esercizio ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 07.04.2010.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di funzionamento, organizzazione, poteri e doveri dell'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

(ESERCIZIO FINANZIARIO)

ART. 19

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non più tardi del 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio d'Amministrazione deve presentare all'Assemblea il bilancio preventivo per il nuovo esercizio finanziario. Il Conto Consuntivo per l'esercizio passato deve essere presentato dal Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o qualora particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi, corredato da una propria relazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo a disposizione del quale il bilancio stesso sarà posto nella sede dell'Ente almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione.

(ECCELENZE ATTIVE)

ART. 20

Le eccedenze attive di ciascun esercizio, dedotto il 20 % a favore della riserva patrimoniale, saranno devolute al miglioramento delle manifestazioni promosse dall'Ente o ad aumento del patrimonio dell'Ente stesso.

(SCIOGLIMENTO)

ART. 21

La Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 10.09.93 n.58, nel caso di provata impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente e di gravi irregolarità, può affidare l'amministrazione straordinaria ad un proprio Commissario Straordinario che nomina con proprio decreto per un periodo non superiore ai sei mesi.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente, l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone i compiti.

I fondi disponibili, dopo pagati i debiti dell'Ente, saranno destinati a fini pubblici dietro indicazione della Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano e comunque ad Enti che hanno finalità analoghe.

NORMA TRANSITORIA

Alla scadenza degli organi elettivi si provvederà alle nuove nomine, secondo quanto disposto dagli artt. 12, 15 e 18, entro il termine di 45 giorni.

Tutti gli organi elettivi cesseranno automaticamente subito dopo l'accettazione dei nuovi nominati.